



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 620/2019

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 620/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 18.01.2023**

da

[REDACTED] S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, [REDACTED]

OGGETTO:

Contratti Bancari

Codice 146239

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

APPELLANTE

contro

BANCA [REDACTED]

[REDACTED]



APPELLATA

In punto: appello a sentenza n. 963/2019 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 26 marzo 2019, R.G. n. 7124/2018.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

“Voglia l' Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza n. 963/2019 Tribunale di Bergamo, così decidere:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare la nullità della sentenza Tribunale di Bergamo n. 963/2019- R.G. n. 7124/2018- pronunciata in data 26.3.2019- perchè, per i motivi di cui al punto 5.f) del presente atto alla udienza del 26 marzo 2019 chiamata per la decisioni sulle istanza istruttorie il Giudice ha “sorpreso” le parti dando lettura della sentenza senza discussione né concessione dei termini per conclusionale e replica, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ordinare il rinvio al Giudice di Primo grado con la concessione del termini per il deposito di conclusionale e replica;

- accertare e dichiarare l'errore della stessa sentenza Tribunale di Bergamo n. 963/2019- R.G. n. 7124/2018- pronunciata in data 26.3.2019- nel punto in



cui ha ritenuto irrilevante la cessione del credito ai fini della conclusione del presente giudizio e ciò alla luce dell'art. 111 cpc, e, in riforma della sentenza medesima, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere il presente giudizio al Giudice di Primo Grado affinché disponga la produzione in giudizio dei contratti di cessione e disponga l'integrazione del contraddittorio con Italfondario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;

In via principale:

A.1) Accertare e dichiarare la nullità per applicazione dei tassi usurari in violazione dell'art. 644 c.p. del contratto di mutuo fondiario n. 04/16122 per atto del N. [REDACTED]

raccolta, stipulato tra la [REDACTED]

[REDACTED] e per l'effetto condannare la Banca [REDACTED]

[REDACTED] alla rifusione di quanto percepito dalla società [REDACTED]

[REDACTED] al suo domicilio eletto.

A.2) Accertare e dichiarare la nullità per applicazione dei tassi usurari in violazione dell'art. 644 c.p. delle clausole relative agli interessi del contratto di mutuo fondiario [REDACTED]

[REDACTED] stipulato tra la Banca [REDACTED]

[REDACTED] e la società [REDACTED] e per

l'effetto condannare la [REDACTED]

[REDACTED] alla rifusione di quanto



percepito dalla società [REDACTED] al suo domicilio eletto.

A.3) condannare la Banca [REDACTED]

[REDACTED] al risarcimento in favore della società [REDACTED] al suo domicilio eletto, dei danni patiti quale conseguenza diretta ed immediata dell'applicazione dei tassi usurari nel contratto di mutuo, pari a € 111.000,00.

In via subordinata sub a)

Procedere alla compensazione giudiziale dei crediti come accertati e liquidati in forza dell'accertamento di cui alle precedenti domande, con i crediti vantati dalla Banca [REDACTED] ut supra, nei confronti degli attori

In via principale B):

B.1) Accertare e dichiarare l'avvenuto anatocismo operato dalla Banca [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sul conto corrente n.

[REDACTED] e per l'effetto

condannare la Banca [REDACTED]

[REDACTED] alla rifusione in favore degli attori, ut supra e al loro domicilio eletto, della somma di € 46.564,67 (di cui € 32.324,16 per applicazione di interessi anatocistici ed € 13.678,50 per commissione massimo scoperto e spese di chiusura trimestrali), o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.

B.2) Ritenendo pienamente provato l'anatocismo operato dalla BCC sul conto



corrente n. [REDACTED] intestato alla società [REDACTED] per i motivi di cui in narrativa, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia emettere nei confronti della Banca [REDACTED] ut supra, ingiunzione di pagamento in corso di causa per la somma di € 46.564,67 (di cui € 32.324,16 per applicazione di interessi anatocistici ed € 13.678,50 per commissione massimo scoperto e spese di chiusura trimestrali), o quella somma maggiore o minore che dovesse ritenere provata in favore degli attori, ut supra.

In via subordinata sub b) Procedere alla compensazione giudiziale dei crediti come accertati e liquidati in forza dell'accertamento di cui alle precedenti domande, con i crediti vantati dalla [REDACTED] ut supra, nei confronti degli attori.

Spese, diritti ed onorari di lite, oltre contributo unificato e marca magistrato interamente rifiuti con accessori di legge.

In via istruttoria:

- ammettere l'interrogatorio formale degli attori e del legale rapp.te della banca convenuta e la prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, come da capitoli di prova meglio specificati nelle prossime memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla [REDACTED] convenuta, ut supra, la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n.n.

[REDACTED] e del mutuo fondiario n.n. 0 [REDACTED] per cui è causa.



- Qualora il Giudice ritenesse necessario l'aiuto di un perito per decidere la controversia in quanto l'oggetto del giudizio richiede competenze specifiche che non fanno parte della propria formazione, allora gli attori chiedono che l'Il.mo Giudice adito Voglia disporre CTU sui contratti di conto corrente n.n. 004/401831/57 e del mutuo fondiario n.n. 04/16122 per cui è causa al fine di essere coadiuvato nell'accertamento dell'applicazione di tassi usurari, dell'anatocismo e dei danni di cui in narrativa.”.

Dell'appellata

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:

in via preliminare e principale di merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società [REDACTED] avverso la sentenza n. 693/2019, pubblicata il 26 marzo 2019, n. 7124/2018 R.G. del Tribunale di Bergamo e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella sua interezza;

in via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dagli attori, compensare, per i motivi esposti in narrativa, le somme eventualmente dovute dalla [REDACTED]

[REDACTED] con quelle dovute da [REDACTED] alla Banca [REDACTED]

in ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze



professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo la Banca [REDACTED] chiedendo l'accertamento delle pattuizioni usuarie del mutuo intercorso tra le parti, la condanna di controparte alla restituzione dell'indebitato e al risarcimento dei danni, aggiungendo doglianze in relazione al rapporto di conto corrente nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.

Si costituiva in giudizio Banca [REDACTED] contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

All'udienza del 26.03.2019 il Tribunale di Bergamo, ritenuta irrilevante ex art. 111 c.p.c. l'eccezione di cessione del credito intervenuta in corso di causa e valutata inammissibile l'istanza attorea ex art. 210 c.p.c. di ordine di produzione del contratto di mutuo e relativi estratti conto nonché del contratto di conto corrente e relativi estratti conto *“in parte per irrilevanza della medesima alla luce dei tempi di proposizione delle domande interessanti il conto corrente ed in parte per il rapporto tra onere della prova, ordine di esibizione, e diritto sostanziale alla consegna dei documenti”*, tratteneva la causa in decisione e dava lettura della sentenza n. 963/2019 ai sensi dell'art.



281 sexies c.p.c.

In particolare, il primo giudice:

- dichiarava inammissibili le domande interessanti il rapporto di conto corrente ed avanzate dall'attrice solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., rilevandone la novità e tardività in considerazione dell'assenza di alcun rapporto di connessione per "alternatività" od "incompatibilità" tra queste e le domande concernenti il mutuo, anteriormente proposte in citazione;
- respingeva nel merito le domande attinenti al contratto di mutuo intercorso tra le parti, rilevando come la lamentata usurarietà del tasso di mora non possa farsi discendere dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, come in ogni caso il tasso soglia per gli interessi moratori relativo al trimestre aprile - giugno 2010 debba calcolarsi previo aumento di 2,1 punti percentuali del Tasso Effettivo Globale Medio ed, infine, come la sommatoria delle altre spese e costi attinenti al contratto di mutuo possa operarsi solo rispetto al tasso di interesse corrispettivo e non invece relativamente al tasso di mora;
- in esito alla soccombenza, condannava [REDACTED] al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.785,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

Ha proposto appello [REDACTED] chiedendo la riforma della sentenza in forza di cinque diversi motivi.

Si è costituita Banca [REDACTED] contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendo la



conferma della sentenza impugnata.

Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 18 gennaio 2023, tenutasi mediante scambio telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col **primo motivo** d'appello [REDACTED] censura la sentenza impugnata lamentando come avrebbe errato il primo giudice nel dichiarare la inammissibilità della richiesta di produzione ex art. 210 c.p.c., insistendo pertanto affinché si ordini alla [REDACTED] la produzione in giudizio del contratto di mutuo per cui è causa e dei relativi estratti conto nonché di copia del contratto di conto corrente e relativi estratti conto.

Col **secondo motivo** parte appellante si duole di come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto irrilevante, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., l'intervenuta cessione del credito in corso di causa, instando per la riforma della sentenza sul punto ed il conseguente ordine di produzione dei contratti di cessione, necessario onde verificare se sia stato ceduto il solo credito o, viceversa, anche il contratto sottostante ed, in ogni caso, per permettere alla parte di valutare la necessità della chiamata del successore a titolo particolare.

Col **terzo motivo** l'appellante sostiene che avrebbe errato il giudice di prime cure nel ritenere inammissibili perché nuove le domande in merito all'anatocismo sul conto corrente, *in primo luogo* risultando le stesse già dalla



parte in fatto e in diritto dell'atto di citazione, *in secondo luogo* sussistendo legame di connessione logico - giuridica con le domande in punto usura ed, infine, costituendo l'anatocismo circostanza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Col **quarto motivo** d'appello [REDACTED] censura la sentenza impugnata lamentando che sarebbe incorso in errore il Tribunale nel ritenere sotto soglia usura la misura dei tassi moratori applicati al mutuo *de quo*.

Secondo la prospettazione di parte appellante, infatti:

- in via generale, il tasso soglia usura non deve necessariamente essere determinato secondo i criteri elaborati dalla Banca d'Italia, non costituendo questi fonte del diritto;
- nel caso di specie, il tasso effettivamente applicato al contratto di mutuo va calcolato sommando agli interessi corrispettivi gli interessi moratori (così come avallato da Cass. 09.01.2013 n. 350 e Cass. 06.03.2017 n. 5598 cit.), cui devono cumularsi le spese e i costi allo stesso contratto attinenti.

Col **quinto motivo** l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice, nel corso dell'udienza del 26 marzo 2019, considerato o verbalizzato la richiesta di parte attrice di assegnazione dei termini per deposito di comparsa conclusionale e replica o, in ogni caso, permesso alle parti di procedere con la discussione orale, dando per contro lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., in violazione del diritto di difesa.

Così riassunte le censure, ritiene la Corte che sia necessario invertire l'ordine



delle questioni da esaminare, trattando in primo luogo i motivi in rito per poi scendere al merito.

Il secondo motivo è infondato.

In forza del disposto di cui al primo comma dell'art. 111 c.p.c., la cessione a titolo particolare per atto tra vivi del diritto controverso non inficia la prosecuzione del processo innanzi le parti originarie.

Nel caso di specie, la [REDACTED] tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 dicembre 2018 – parte seconda – ai sensi della legge sulla cartolarizzazione (L. n. 130 del 30 aprile 1990) nonché in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 2016/679, ha ceduto pro soluto alla [REDACTED] parte dei propri crediti vantati nei confronti di debitori classificati a sofferenza, tra cui [REDACTED] (cfr. doc. 2 fascicolo di parte appellata). La [REDACTED] ha poi conferito incarico a [REDACTED] affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti, procedesse all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (cfr. doc. 3 fascicolo di parte appellata).

Risulta pertanto chiaro come sarebbe stato dato inutilmente l'ordine di produzione dei contratti di cessione invocato dall'appellante, stante che la cessione del solo credito e non del contratto sottostante si evince dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, effettuata secondo norma di legge.



Per queste ragioni il motivo, infondato, va rigettato.

Il quinto motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., laddove non proceda a norma dell'articolo 281 quinquies e fatte precisare le conclusioni, spetta in capo al giudice il potere discrezionale di ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e così pronunciare sentenza al termine della discussione.

Nel caso di specie, come si evince dal verbale dell'udienza tenutasi in data 26.03.2019, il giudice, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione; i difensori, in detta sede, si sono riportati alle conclusioni formulate nei rispettivi atti e il giudice ha dato lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (cfr. pag. 2, p.to 2, sentenza di primo grado).

Chiaramente emerge allora dal verbale, che quale atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso - non presentata - come non vi sia stata nel corso del giudizio di prime cure alcuna lesione del diritto di difesa, rientrando nella facoltà del giudice la decisione di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e non risultando alcuna richiesta di rinvio dell'udienza di discussione orale, essendosi le parti limitate a richiamare i propri atti già depositati.

Anche questo motivo va quindi rigettato.

Il terzo motivo è infondato.



Premesso come non sia oggetto di contestazione che la domanda in punto anatocismo sia stata formulata espressamente da [REDACTED] con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., non colgono nel segno le censure formulate da parte appellante.

Invero:

- in primo luogo, non è possibile rinvenire in alcun punto dell'atto di citazione in primo grado riferimento di sorta all'anatocismo, né incidente sul mutuo fondiario, né sul contratto di conto corrente, essendosi limitata la società allora attrice semplicemente a dedurre come le rate del mutuo venissero imputate sul conto corrente, sì che di questo il giudice, all'esito dell'introduzione del giudizio, conosceva solo incidentalmente l'esistenza senza che venisse mossa alcuna inerente censura specifica;
- in secondo luogo, come già ritenuto dal primo giudice, la domanda sull'anatocismo del conto corrente non può porsi né in un rapporto di collegamento con la domanda previamente proposta (usura del mutuo), né in un rapporto di alternatività con la stessa, stante che attiene a contratto diverso ed è, in ogni caso, stata formulata in via principale, non potendo così che configurarsi un'inammissibile ipotesi di *mutatio libelli*, stante che - ove ammessa - tale domanda comporterebbe un ampliamento del *petitum* e della *causa petendi* ad un rapporto contrattuale, per l'appunto, differente rispetto a quello azionato con l'atto di citazione introduttivo della procedura di primo grado.



- da ultimo, se è pur vero che l'anatocismo costituisce circostanza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, deve tuttavia darsi atto della totale assenza di produzione della documentazione eventualmente necessaria al giudicante per poterlo rilevare.

Per tutte queste ragioni il motivo, infondato, va rigettato.

Il **primo motivo**, inerente alla richiesta di ordinare alla [REDACTED] la produzione in giudizio del contratto di mutuo per cui è causa e dei relativi estratti conto nonché copia del contratto di conto corrente e relativi estratti conto, rimane in parte assorbito nel rigetto del terzo motivo in considerazione della inammissibilità della domanda riguardante il conto corrente, e va, invece, rigettato per quanto attiene alla richiesta di ordinare la produzione del contratto di mutuo perché già depositato, unitamente al piano di ammortamento, dalla stessa appellante quale doc. 1.

Da ultimo, anche il **quarto motivo è infondato**.

Le questioni sottoposte all'esame del Collegio sono state oggetto di valutazione da parte della recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020 che si è pronunciata sulla *vexata quaestio* se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 c.c., 644 c.p., L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti interessi corrispettivi ovvero solamente



capitale.

Hanno affermato le Sezioni Unite che: <<La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto">>.

Le Sezioni Unite hanno poi precisato che <<Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. [...] Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti per il titolo in rassegna, dunque, nessuna pretesa



restitutoria può essere giustificata e, pertanto, trovare accoglimento>>>.

Ha quindi trovato conferma il costante indirizzo di questa Corte per cui il confronto da operarsi ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura va effettuato tra dati omogenei ed in conformità alle indicazioni espresse nelle Istruzioni della Banca d'Italia, recepite nei decreti ministeriali attuativi, di modo che il conteggio del TEG deve essere effettuato con i parametri ivi indicati e con le formule ivi stabilite.

Il decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, deve costituire il parametro “privilegiato” per la valutazione della usurarietà del tasso di mora.

Il decreto ministeriale del 24.12.2009 in vigore per il periodo 01.01.2010/30.03.2010 (periodo di riferimento per il contratto di mutuo agrario in esame stipulato il 3 marzo 2010) contiene la rilevazione media dei tassi mora nei seguenti termini: *“i tassi effettivi globali medi di cui all’art.1, comma 1, del presente decreto, non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta ai fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei Cambi, ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”*.

Ne discende che il criterio di calcolo che va applicato al fine di determinare il



tasso soglia degli interessi moratori prevede la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM riferito all'interesse corrispettivo, che va poi aumentata del 50% (art. 2 della legge 108/1996 vigente *ratione temporis*).

Dal raffronto fra il tasso di mora *ex contractu*, pari secondo la previsione contrattuale al tasso degli interessi corrispettivi (3,750%) maggiorato di 2,00 punti percentuali, ed il tasso soglia relativo gli interessi moratori per il primo trimestre del 2010, calcolato sulla base del TEGM rilevato dal citato decreto ministeriale di riferimento, si ricava come il primo non superi il secondo.

Il TEGM è, infatti, pari al 5,36% (cfr. decreto tassi usura in vigore dal 1.1.2010 al 31.3.2010, per mutui a tasso fisso) sicché il tasso soglia di mora nel periodo di riferimento è determinato attraverso questa formula: $(5,36\% + 2,1\%) \times 1,50 = 11,19\%$.

Pertanto, non vi è stato alcun superamento del tasso soglia poiché il tasso moratorio pattuito nella misura del “*tasso contrattuale come sopra stabilito aumentato di 2,00 (due virgola zero zero) punti*” - così, $3,75\% + 2,00\% = 5,75\%$ - è di molto inferiore al tasso soglia come sopra determinato (11,19%), con conseguente validità della clausola pattizia relativa agli interessi moratori.

A diverso esito non potrebbero condurre le prospettazioni di parte appellante in ordine alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori e alla mancata considerazione delle spese e dei costi allo stesso contratto di mutuo attinenti.

Quanto al primo profilo, questa Corte ritiene di non potersi discostare dalla giurisprudenza granitica in materia che, da ultimo, ha ribadito che “*In tema di*



interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.” (vd. Cass. 05/05/2022, n. 14214; cfr. anche Cass. 7352/2022; Cass. 31615/2021; S.U. 19597/2020 cit.; Cass. 26286/2019)

Neppure appare possibile procedere a sommatoria tra tasso di mora e gli ulteriori costi e spese allo stesso contratto di mutuo attinenti, in considerazione del fatto che tali voci di costo, da computarsi onde verificare l'eventuale superamento della soglia usura ad opera degli interessi corrispettivi, non devono invece cumularsi al tasso pattuito in caso di mora stante come questo, a fronte dell'inadempimento del debitore, assume valore assorbente rispetto a tutte le pretese creditorie.

Giova, peraltro, osservare come in ogni caso, anche se così non fosse, non vi sarebbe ragione per discostarsi dalla interpretazione dell'art. 1815 c.c. fornita dalle Sezioni Unite, secondo cui detta norma, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, preserva anche il prezzo del denaro, facendo seguire la



sanzione della non debenza di qualsiasi interesse limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato. Afferma al riguardo la Suprema Corte che *“ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione*



secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti”.

Ne discende che gli interessi moratori devono ritenersi sicuramente assoggettabili alla disciplina dell'usura e anche la sola pattuizione di interessi moratori usurari è sufficiente a determinare l'applicazione delle suddette norme, senza che tuttavia ciò possa portare alla gratuità del mutuo, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi ove lecitamente convenuti.

Per tutte queste ragioni il motivo, infondato, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo secondo i criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).

Sussistono i presupposti, ex art. 96, III comma, c.p.c., per la condanna di parte appellante al pagamento, a favore dell'appellata, della somma pari ad € 3.000,00, equitativamente determinata, in considerazione del pretestuoso



appello formulato.

Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

1) rigetta l'appello proposto da [REDACTED] in liquidazione, e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 963/2019 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 26 marzo 2019;

2) condanna [REDACTED] S.n.c. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Banca di [REDACTED] [REDACTED] che si liquidano in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 96, III comma, c.p.c., per la condanna di [REDACTED] in liquidazione al pagamento, a favore di [REDACTED], della somma pari ad € 3.000,00.

Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 maggio 2023

Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: a706cb16035ed00b6c042d3beec3f3
Firmato Da: LANERI ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae10c23eafda8c4fa60002eb21325a
Firmato Da: ANNACCONDIA FARRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4cba70584bb3a13f89a4044872chchd1e



Il Consigliere est.

████████████████████

Il Presidente

████████████████████

